

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

**Deliberazione Protocollo 9307/A2009A del 03/11/2020**

**OGGETTO: Comune di Carmagnola (TO) - Soc. Compagnia Carmagnola Srl - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 13/10/2020.**

Allegato

Data \* 03/11/2020

Protocollo \* 9307/A2009A

\* Segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui Acta

Classificazione 9.30.30,1/2020A,SF3,15

## **CONFERENZA DEI SERVIZI**

OGGETTO: Comune di Carmagnola (TO) - Soc. Compagnia Carmagnola Srl - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 13/10/2020.

Premesso che:

il giorno 13 del mese di ottobre dell'anno 2020 dalle ore 10.50 alle 11.20 circa, si è riunita, in collegamento Skype, presso la sala riunioni del primo piano della sede regionale di Via Pisano 6, Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs 114/98, convocata preventivamente con nota n. 7614/A2009A del 11/09/2020.

In data 15 luglio 2020 (pervenuta in Regione Piemonte nel medesimo giorno) la società Compagnia Carmagnola Srl ha presentato all'Amministrazione comunale di Carmagnola la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC2 di mq. 8.000 – Comparto 1 (M2a.1) - (autorizzato con DCS n.6795/1701 del 6/09/2010 e ridefinito con DCS n. 296/A19050 del 12/01/2015), tramite la scomposizione di una media struttura di vendita e la variazione del numero degli esercizi commerciali, settore non alimentare, ubicato in Via Sommariva all'interno di una localizzazione L2 del Comune di Carmagnola, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2020.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 13/10/2020, dopo una puntuale discussione, in merito, tra l'altro, alla distribuzione della superficie di vendita e della superficie lorda di pavimento del centro commerciale, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Compagnia Carmagnola Srl, con le seguenti prescrizioni:

di fare salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 6795/1701 del 6/09/2010 per l'attivazione del centro commerciale sequenziale di mq. 8.000, n. 296/A19050 del 12/01/2015 di ridefinizione del medesimo e della determinazione dirigenziale n. 243 del 15/06/2012 relativa all'autorizzazione urbanistica che ha recepito le soluzioni assunte in fase di verifica ambientale per il superamento delle esternalità negative;

di ricordare al Comune che le autorizzazioni derivanti dal presente atto, poiché sono rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99, sono considerate "nuove autorizzazioni" e devono essere rilasciate previa consegna delle precedenti autorizzazioni;

di verificare, da parte del Comune, che l'ampliamento della SLP del centro commerciale non sia superiore al 10% della SLP originariamente autorizzata con determinazione dirigenziale. n. 243

del 15.6.2012, altrimenti è necessario acquisire una nuova autorizzazione urbanistica ai sensi del comma 11 della l.r. n. 56/77, prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 che da ultimo ha modificato la DCR n. 191-13016 del 20/11/2012, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante del Comune di Carmagnola;

preso atto della relazione di conformità del rappresentante della Città Metropolitana di Torino, trasmessa per posta elettronica;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012, n. 3 del 15/03/2015 e n. 19 del 17/12/2018 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6,14,15,17,23,24,25,26,27 e Ulteriori disposizioni della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";;

visti gli artt. visti gli artt. 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n 43-29533 del 1.3.2000 "Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita", come da ultimo modificati dall'allegato 3 della DGR n. 44-6096 del 12/07/2013 "Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 come da ultimo integrata e modificata dalla DGR n. 66-13719 del 20/03/2010";

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 6795/DA1701 del 6/09/2010 che ha autorizzato l'attivazione del centro commerciale sequenziale G-CC2 di mq 8.000, richiesto dalla Soc. Compagnia Immobiliare Carmagnola – Area PPE 5.2.1 a/b di PRGC – Parco Commerciale L2 – Comparto M2 – Sub Comparto M2a.1, composto da 4 medie strutture ed ubicato in Via del Parrucchetto nel Comune di Carmagnola;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 296/A1950 del 12/01/2015 di ridefinizione del centro commerciale G-CC2 di 8.000 mq., tramite la scomposizione di una media struttura extra alimentare e la variazione del numero degli esercizi commerciali;

vista la determinazione dirigenziale n. 338 del 2/09/2011, con cui il progetto del centro commerciale di cui alla DCS n. 6795/DA1701 del 6/09/2010 è stato escluso dalla fase di verifica ambientale di cui all'art. 12 della LR n. 40/98;

vista la determinazione dirigenziale n. 243 del 15/06/2012 di rilascio, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 della LR n. 56/77 smi, dell'autorizzazione urbanistica regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione del centro commerciale sequenziale G-CC2 di mq. 8.000 settore non alimentare in localizzazione L2, ubicato in Carmagnola – Area PPE 5.2.1 a/b di PRGC;

preso atto del permesso a costruire n. 41/2012;

preso atto del rinnovo del permesso a costruire n. 2048/R del 15/01/2014;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endo procedimentale nel termine di 90 giorni dalla data di convocazione della Conferenza, di cui all'art. 9 del d.lgs. 114/98, come previsto dalle norme di legge;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4016 del 17/10/2016;

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

#### d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla Società *Compania Carmagnola Srl*, relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC2 di mq. 8.000 – Comparto 1 (M2a.1) - (autorizzato con DCS n.6795/1701 del 6/09/2010 e ridefinito con DCS n. 296/A19050 del 12/01/2015), tramite la scomposizione di una media struttura di vendita e la variazione del numero degli esercizi commerciali, settore non alimentare, ubicato in Via Sommariva all'interno di una localizzazione L2 del Comune di Carmagnola, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414/99, con le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale sequenziale non alimentare G-CC2 di mq. 8.000, così composto:

1 media struttura non alimentare M-SE4	mq. 1833
1 media struttura non alimentare M-SE3	mq. 1657
1 media struttura non alimentare M-SE3	mq. 1000
1 media struttura non alimentare M-SE3	mq. 1088
1 media struttura non alimentare M-SE3	mq. 1100
1 media struttura non alimentare M-SE2	mq. 662

*Direzione Cultura, Turismo e Commercio*

*Settore Commercio e terziario*

*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*

- |  |     |     |
|--|-----|-----|
| 1 media struttura non alimentare M-SE2 | mq. | 401 |
| un esercizio di vicinato               | mq. | 259 |
- b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale G-CC2 mq. 10.998,00;
- c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC2, con superficie di vendita mq. 8.000, deve essere non inferiore a mq. 9.854 pari a posti auto n. 379 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-430161 del 20.11.2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 5.500, in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;
- d) aree carico-scarico merci: mq. 1.425;
2. subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa facendo salve:
- tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 6795/1701 del 6/09/2010 per l'attivazione del centro commerciale sequenziale di mq. 8.000, n. 296/A19050 del 12/01/2015 di ridefinizione del medesimo e della determinazione dirigenziale n. 243 del 15/06/2012 relativa all'autorizzazione urbanistica che ha recepito le soluzioni assunte in fase di verifica ambientale per il superamento delle esternalità negative;
  - rammentare al Comune che le autorizzazioni derivanti dal presente atto, poiché sono rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99, sono considerate "nuove autorizzazioni" e devono essere rilasciate previa restituzione delle precedenti autorizzazioni;
3. il Comune dovrà verificare che l'ampliamento della SLP del centro commerciale non sia superiore al 10% della SLP originariamente autorizzata con determinazione dirigenziale n. 243 del 15.6.2012, altrimenti è necessario acquisire una nuova autorizzazione urbanistica ai sensi del comma 11 della l.r. n. 56/77, prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi;
4. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Carmagnola (TO) in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Da tale data decorrono i tempi di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1 della LR n. 28/99 smi. Trascorso il termine di cui sopra, si applica la normativa di cui all'art. 20 della L. n. 241/90 smi (silenzio assenso) e all'art. 6 della L.R. n. 28/99 smi (revoca). A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio – Settore Commercio e Terziario, Via Pisano 6, Torino.

**IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

Dirigente Settore Commercio e Terziario

Dott. Claudio MAROCCO

(Firmato digitalmente ai sensi art. 21 d.lgs.82/2005)